



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 12/18/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ BMR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “OK ITALIA TV1 (LCN 163)”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3, DELLA DELIBERA 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

(PROC. N. 2688/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 98/17/CSP, del 4 maggio 2017, con la quale alla società BMR S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*OK Italia TV1 (LCN 163)*” è stato ordinato di pagare la sanzione amministrativa di euro 77.467,50 (settantasettemilaquattrocentosessantasette/50) per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 090737/2017, del 3 luglio 2017, pervenuta all’Autorità in data 5 luglio 2017, prot. n. 0043314, il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di finanza - in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi con nota prot. n. 19581, del 28 marzo 2017, a seguito di una segnalazione del Co.RE.COM. Lombardia - ha inviato, tra l’altro, l’esito del monitoraggio effettuato sulla programmazione mandata in onda dal 6 al 12 marzo 2017 dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*OK Italia TV1 (LCN 163)*” fornito dalla società BMR S.r.l., rappresentando che quest’ultimo in tutte le giornate sottoposte a controllo ha trasmesso, tra le ore 06:00 e le ore 24:00, televendite relative a pronostici concernenti il gioco del lotto nonché televendite relative a servizi di cartomanzia, allegando i supporti magnetici contenenti la videoregistrazione di detti programmi acquisiti presso l’emittente.

Con atto CONT. 12/17/DCA/N°PROC.2688/FB del 07 settembre 2017 la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società BMR S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso, in data 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 marzo 2017, in fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 24:00 circa, la trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di servizi di cartomanzia, nel corso delle quali

sono mostrate sullo schermo televisivo in sovrappressione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899), che i vari conduttori esortano a comporre per ricevere i numeri da giocare al lotto, anche utilizzando espressioni volte a trarre in inganno il telespettatore mediante esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti (del genere: “*vi posso garantire che il terno lo facciamo su nazionale; questa è una giocata di successo... Se l'altra volta mi è mancato un numero, questa volta non mi manca nessuno, posso garantirtelo; stasera sulla ruota di Bari, è certa l'uscita del 90*”).

2. Deduzioni della società

La società BMR S.r.l., cui il citato atto di contestazione CONT. 12/17/DCA/N°PROC.2688/FB, del 7 settembre 2017, è stato notificato in data 8 settembre 2017, con note prot. n. 85203, del 4 dicembre 2017, e prot. n. 86574 datata 4 dicembre e pervenuta all’Autorità in data 12 dicembre 2017, ha presentato - tardivamente rispetto ai termini assegnati - memorie difensive rappresentando quanto segue:

- la società BMR S.r.l. è già stata destinataria di una sanzione irrogata con la delibera n. 98/17/CSP del 4 maggio 2017 per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP ed alla ricezione di detto provvedimento (6 maggio 2017) ha comunicato di aver sospeso la programmazione delle trasmissioni oggetto di contestazione a far data dal 12 maggio 2017;
- sebbene avesse avuto cognizione già in data 1 dicembre 2016 dell’apertura di un procedimento sanzionatorio a suo carico per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, la società BMR S.r.l. è venuta a conoscenza della decisione conclusiva dell’Autorità solo dopo il 4 maggio 2017 con la notifica della delibera n. 98/17/CSP ed ha pertanto provveduto a sospendere la programmazione in un periodo successivo a quello in cui è stato operato il monitoraggio oggetto dell’atto di contestazione CONT. 12/17/DCA/N°PROC.2688/FB (6-12 marzo 2017);
- altre emittenti che effettuano la stessa tipologia di trasmissioni con contenuti analoghi o addirittura peggiori rispetto a quelli contestati alla BMR S.r.l. proseguono indisturbate la loro attività, incrementando gli introiti pubblicitari generati da dette trasmissioni contrariamente a quanto è accaduto per la citata Azienda che si è vista costretta a disdire la maggior parte dei contratti pubblicitari con conseguente drastica riduzione dell’attività televisiva e licenziamento del personale dipendente.

3. Valutazioni dell’Autorità

Come evidenziato nell’atto di contestazione CONT.12/17/DCA/N°PROC. 2688/FB, nella programmazione di “*OK Italia TV1 (LCN 163)*” si riscontra, in data 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 marzo 2017, dalle ore 06:00 alle ore 24:00 circa, la trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di servizi di cartomanzia, nel corso delle quali sono mostrate sullo schermo televisivo in sovrappressione

numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899), che i vari conduttori esortano a comporre per ricevere i numeri da giocare al lotto, anche utilizzando espressioni volte a trarre in inganno il telespettatore mediante esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti (del genere: “*vi posso garantire che il terno lo facciamo su nazionale; questa è una giocata di successo... Se l'altra volta mi è mancato un numero, questa volta non mi manca nessuno, posso garantirtelo; stasera sulla ruota di Bari, è certa l'uscita del 90*”).

La circostanza per la quale altre emittenti che effettuano la stessa tipologia di trasmissioni proseguono indisturbate la loro attività non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore che nel caso di specie prevedono che le trasmissioni di televendita relative a beni e servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, “*non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti*” nonché impongono il divieto di “*mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo*”.

In data 28 settembre 2017 la società BMR S.r.l. è stata sciolta e messa in liquidazione trasferendone la sede sociale da Brescia, Quartiere Primo Maggio, n. 8 a Brescia, Via Rose di Sotto, n. 4;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell’atto di contestazione n. CONT. 12/17/DCA/N°PROC. 2688/FB, del 7 settembre 2017, in merito alla violazione, da parte del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*OK Italia TV1 (LCN 163)*”, delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla BMR S.r.l. in liquidazione deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, che sono avvenuti giornalmente nell’arco di una settimana di programmazione e della circostanza per la quale la condotta può aver comportato possibili indebiti vantaggi economici per la società.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto della dichiarazione della citata società che ha comunicato di aver sospeso la programmazione delle trasmissioni del genere di quelle oggetto di contestazione a far data dal 12 maggio 2017.

C. Personalità dell'agente

Si valuta che la società BMR S.r.l. in liquidazione ha reiterato la condotta illecita pur essendo venuta a conoscenza dell'avvio di un procedimento sanzionatorio per fatti analoghi da parte dell'Autorità, successivamente concluso con delibera n. 98/17/CSP, del 4 maggio 2017.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società BMR S.r.l. in liquidazione relativo all'anno 2016 (fonte: Registro delle Imprese), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 144.606,00 (centoquarantaquattromilaseicentosei/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 marzo 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società BMR S.r.l. in liquidazione, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale “*OK Italia TVI (LCN163)*” con sede legale in Brescia, Via Rose di Sotto, n. 4, di pagare la sanzione amministrativa di euro 144.606,00 (centoquarantaquattromilaseicentosei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 144.606,00 (centoquarantaquattromilaseicentosei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 12/18/CSP"* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 12/18/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi